



# COMUNE DI PAGNACCO

Provincia di Udine

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

### DELIBERAZIONE N. 123 DEL 06/12/2017

**OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI E ALLE PARROCCHIE DI SAN FLORIANO MARTIRE E SAN GIORGIO MARTIRE ANNO 2017.**

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **sei** del mese di **dicembre** alle ore **15:00**, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati signori:

cognome e nome	carica	presente
MAZZARO LUCA	Sindaco	P
BLASONE DARIA	Vice Sindaco	P
BIASON ALESSIA	Assessore	P
ZANINI ELENA	Assessore	P
GERUSSI FABIO	Assessore	P
PECILE GABRIELE	Assessore	P

**Totale Presenti 6**

**Totale Assenti 0**

Assiste alla seduta **Il Segretario Comunale Dott. Mauro Di Bert.**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza **Il Sindaco Luca Mazzaro.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno.

**OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI E ALLE PARROCCHIE DI SAN FLORIANO MARTIRE E SAN GIORGIO MARTIRE ANNO 2017.**

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n.72 del 29/11/2000 e successive modifiche ed integrazioni, è stato approvato il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.2 del sopracitato regolamento, possono chiedere ed eventualmente ottenere la concessione di contributi, Enti pubblici e privati, comprese le Associazioni (ricreative, sportive, ecc.), di norma residenti e/o operanti nel Comune, che pongano in essere attività culturali e/o sociali, senza scopi di lucro, giudicate dall'Amministrazione Comunale meritevoli di partecipazione;

PRECISATO che ai sensi dell'art.4, comma 6, del D.L. 06/07/2012, n.95 "A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali";

TENUTO CONTO che la Corte dei Conti Sezione Lombardia con parere n.89/2013 del 26/02/2013 ha precisato che il divieto di erogazione di contributi di cui all'art.4 comma 6, del D.L. 06/07/2012, n.95, per gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, "ricomprende l'attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore dell'Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta; risulta, invece, esclusa dal divieto di legge l'attività svolta in favore dei cittadini, id est della "comunità amministrata", seppur quale esercizio - mediato - di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque nell'interesse di quest'ultimo. Il discrimine appare, in sostanza, legato all'individuazione del fruitore immediato del servizio reso dall'associazione";

DATO ATTO che con successivo parere n.226/2013 del 21/05/2013 la Corte dei Conti Sezione Lombardia, nel richiamare il precedente parere n.89/2013 sopra citato, ha specificato che:

- a) per "contributi" si intendono gli esborsi effettuati dai comuni a favore di enti che, sotto vari titoli, svolgono una attività ritenuta utile alla comunità dei cittadini;
- b) i Comuni, sulla base della loro autonoma discrezionalità e secondo i principi della sana e corretta amministrazione, possono deliberare contributi a favore di enti che, pur non essendo affidatari di servizi, svolgono una attività che viene ritenuta utile per i propri cittadini;

VISTO il parere n.39/2013 del 16/04/2013, della Corte dei Conti, Sezione Marche che ha specificato che il concetto di servizio indicato nella norma di all'art.4, comma 6, del D.L. 06/07/2012, n.95, "si riferisce a uno dei possibili oggetti che un contratto stipulato da una pubblica amministrazione può avere e, con ciò, limita l'operatività del divieto di

erogazione di contributi soltanto a tal ambito (e quindi, non alle forniture o alla esecuzione di lavori). Il legislatore ha altresì precisato che, ai fini del precetto di cui al secondo periodo (diverso rispetto a quello del primo), non è necessaria la onerosità del contratto, essendo ricomprese anche le prestazioni di servizi a titolo gratuito. Tale precisazione è coerente con la ratio del divieto e cioè di evitare che, mediante la erogazione di contributi a carico delle finanze pubbliche, un ente fornitore di servizi alla stessa amministrazione possa ottenere una remunerazione del servizio che pure si era impegnata a fornire a titolo gratuito, ovvero possa ottenere un ricavo "straordinario" rilevante però ad evitare una perdita o conseguire un utile (o un maggior utile) nella esecuzione dello stesso servizio per il quale il titolo convenzionale già prevedeva un corrispettivo a carico dell'amministrazione pubblica. La disposizione contiene, quindi, un precetto attuativo del principio di parità di trattamento degli operatori economici che contrattano con la pubblica amministrazione nonché del principio di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa";

VISTA altresì la deliberazione n.379/2013 del 05/11/2013 della Corte dei Conti, Sezione Piemonte, che richiama il parere n.89/2013 della Corte dei Conti, Sezione Lombardia, sopra richiamato;

VISTO l'art.12 della L. 241/1990 che precisa "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi";

CONSIDERATO che la Corte dei Conti, sezione Lombardia, con propria deliberazione n.4/2017 ha precisato che il legislatore con l'art.12 della L. 241/1990 ha dettato una disciplina di carattere generale in tema di "provvedimenti attributivi di vantaggi economici". La Corte precisa che le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari, le attribuzioni di vantaggi economici consistenti in erogazione di denaro o conferimento di beni, senza obblighi di restituzione o obbligo di pagamento nei confronti della P.A., rientrano nel genus dei provvedimenti accrescitivi della sfera giuridica dei destinatari, che, sulla base della normativa vigente sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni;

VISTO che la sezione Veneto della Corte dei Conti con proprio parere n.260/2016 ha:

- definito vantaggio economico, qualunque attribuzione che migliora la situazione economica di cui il destinatario dispone senza che vi sia una controprestazione verso il concedente. Ove invece la provvidenza sia caratterizzata dalla compresenza sia pur mediata di una controprestazione, si esula dalla previsione normativa che invece si connota per l'assenza di obblighi di restituzione o obbligo di pagamento. Sono da ritenere ammissibili, le provvidenze pubbliche a sostegno del reddito delle persone, nella misura in cui l'amministrazione locale individui specificamente gli interessi pubblici e gli obiettivi sociali che intende perseguire mediante l'erogazione di contributi economici a favore di categorie socialmente svantaggiate o in temporanea difficoltà. Le erogazioni di somme non riconducibili al disagio o che trovino titolo in altre o precedenti situazioni ad esso non assimilabili non sono da ricondurre a tale categoria;
- stabilito che ogni erogazione di denaro pubblico, deve essere ricondotta a rigore e trasparenza procedurale e l'amministrazione agente, non può considerarsi, quindi, operante in piena e assoluta libertà e deve rispettare i canoni costituzionali di uguaglianza e i principi stabiliti negli atti fondamentali dell'Ente;
- previsto che a livello procedimentale, l'ente locale deve dotarsi di un proprio regolamento, che disciplini i presupposti e le modalità di erogazione dei contributi

di cui all'art.12 della L. 241/1990, precisando che qualora il regolamento contempli una serie molteplice ed eterogenea di settori (che vanno dalle attività sportive e ricreative, alla tutela dei valori monumentali, artistici e storici, alla cultura, informazione, assistenza sociale...) il cui fattore comune ed unificante appare l'intervento pubblico finanziario e cioè l'assunzione delle relative spese a carico del bilancio comunale, i contributi erogati e comunque finalizzati al sostegno delle attività ritenute meritevoli per gli scopi di promozione sociale culturale sportiva, ecc., purché indicati nello Statuto comunale, saranno ammessi se rispettano i parametri formali (espressi nella motivazione) sanciti dall'art.12 della L. 241/1990, che prevede che i provvedimenti di concessione devono esplicitare l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di intervento;

- previsto che la trasparenza della pubblica amministrazione è soddisfatta dalla predeterminazione e pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per l'erogazione dei contributi;
- stabilito che la concessione di sovvenzioni, contributi è individuata come area a forte rischio corruzione e che non può risolversi in una erogazione che prescindendo dal fondamentale canone di uguaglianza tra cittadini che, per l'appunto, si risolverebbe nell'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;
- stabilito che la pubblicazione è, in particolare, condizione di efficacia dei relativi provvedimenti concessori, ma solo per importi superiori a mille euro: sia se erogati con un unico atto, sia con atti diversi purché nel corso dell'anno solare superino il tetto dei mille euro nei confronti di un unico beneficiario;

VERIFICATO che ai fini di trasparenza e imparzialità, così come stabilito dalla Corte dei Conti, sezione della Valle d'Aosta, con deliberazione n.18 del 16/09/2013, è necessaria una puntuale definizione dei documenti programmatici dell'amministrazione che saranno presi a riferimento per l'erogazione dei contributi ordinari, allo scopo considerando, in particolare, che, nel caso di costituzione di diritti soggettivi, è altresì necessario definire gli strumenti attraverso i quali vengono assicurate a bilancio le risorse necessarie per la relativa futura copertura finanziaria.

TENUTO CONTO che così come precisato dal T.A.R. Molise, con sentenze n.304/2015 e n.320/2016, la predeterminazione di criteri e modalità, cui le amministrazioni erogatrici debbano attenersi è dovuto al fine di evitare ingiustificate discriminazioni e per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e deve riguardare sia l'AN che il QUANTUM da concedere;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, con sentenza n.1552 del 23/05/2015, ha specificato che l'art.12 della L. 241/1990, riveste carattere di principio generale dell'ordinamento giuridico, ed in particolare della materia che governa tutti i contributi pubblici, la cui attribuzione deve essere almeno governata da norme programmatiche che definiscano un livello minimo delle attività da finanziare e ciò costituisce di conseguenza il metro di valutazione di un'eventuale comparazione di un numero di domande superiori allo stanziamento; l'assenza di una graduatoria costituisce il corollario della preventiva mancanza di criteri per la comparazione valutativa di tutti i progetti;

VERIFICATO che così come affermato dalla Corte dei Conti, sezione Lombardia, con propria deliberazione n.4/2017 sopra citato, l'ente non può compiere una valutazione implicita ma deve esplicitare le ragioni per le quali un determinato soggetto è individuato quale beneficiario del vantaggio economico riconducibile all'art.12 della L. 241/1990;

VISTA la deliberazione n.11/2011, della Corte dei Conti, sezione Liguria che ha precisato che sono ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica, che mirano a realizzare gli interessi, economici e non,

della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale, e rappresentare di conseguenza una modalità alternativa alla realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività;

CONSIDERATO che nella motivazione del provvedimento di concessione del contributo l'Amministrazione deve giustificare i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo nonché il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte di resa del servizio.

VERIFICATO che il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, attualmente in vigore, non è più rispondente alle normative vigenti ed alla volontà dell'Amministrazione;

TENUTO CONTO che l'Amministrazione intende sostenere economicamente, quelle associazioni e le parrocchie di San Floriano Martire e San Giorgio Martire, che hanno operato e continuano ad operare, in collaborazione con l'Amministrazione stessa, per la promozione culturale, sociale, sportiva del territorio;

CONSIDERATO che alcune iniziative sostenute e promosse dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con le associazioni e le parrocchie di San Floriano Martire e San Giorgio Martire, sono già state oggetto di deliberazioni giuntali;

VISTO lo schema di proposta di contributo distinta per ciascuna associazione e parrocchia, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

RITENUTO quindi di approvare lo schema di proposta di contributo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, comprensivo delle motivazioni per cui l'Amministrazione Comunale intende sostenere ciascuna associazione e le parrocchie di San Floriano Martire e San Giorgio Martire;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

## D E L I B E R A

1. per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate, di approvare lo schema di proposta di contributo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, comprensivo delle motivazioni per cui l'Amministrazione Comunale intende sostenere ciascuna associazione e le parrocchie di San Floriano Martire e San Giorgio Martire;
2. di stabilire che la spesa presunta per l'erogazione dei contributi alle associazioni/parrocchie è quantificata in € 17.500,00.- da impegnare come di seguito riportato:

cap. 1837 Mis 6 Prog 1 Titolo 1 Mac. 4 Anno 2017 € 5.300,00.-

cap. 1508 Mis 5 Prog 2 Titolo 1 Mac. 4 Anno 2017 € 8.700,00.-

cap. 1507 Mis 5 Prog 2 Titolo 1 Mac. 4 Anno 2017 € 3.500,00.-

3. di dare mandato al Titolare di Posizione Organizzativa Area Amministrativa di provvedere all'adozione degli atti di competenza necessari all'erogazione dei contributi di cui al precedente punto 1);
4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. 21/2003 e s.m.i.



# COMUNE DI PAGNACCO

Provincia di Udine

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 123 DEL 06/12/2017

## PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA

Oggetto: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI E ALLE PARROCCHIE DI SAN FLORIANO MARTIRE E SAN GIORGIO MARTIRE ANNO 2017.

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

*(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000)*

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**

**RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA**

F.to Dott.ssa Jolanda Fumolo

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

*(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000)*

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**

**RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO**

F.to Dott.ssa Marisa Gallo

## **LA GIUNTA COMUNALE**


Vista la sopra riportata proposta di delibera sulla quale sono stati resi i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano ai sensi di Legge,

### **DELIBERA**

1. Di approvare la sopra riportata proposta di delibera facendola propria ad ogni effetto di Legge;
2. Di dichiarare, ad unanimità di voti resi con separata votazione il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004 e s.m.i.,





Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
F.to Luca Mazzaro

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Mauro Di Bert

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1 comma 15 della L.R. 21/2003 e s.m.i. viene pubblicata all'Albo Pretorio Online per 15 giorni consecutivi dal 07/12/2017 al 22/12/2017.

Contestualmente alla pubblicazione viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 1 comma 16 della L.R. 21/2003 e s.m.i.

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

Pagnacco, li 07/12/2017

F.to Carmelo Calia Danilo

---

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005, documento debitamente sottoscritto e conservato negli Archivi del Comune di Pagnacco.

Pagnacco, 06/12/2017